



Istituto Tecnico Industriale “Guido Donegani”

Settore Tecnologico: *Chimica, Materiali e Biotecnologie - Elettronica ed Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni - Progetto “Sirio”*

Via Tito Minniti, 25 – Tel. 0962 21131 – Fax 0962 935551

88900 Crotona

Sito WEB: www.donegani.gov.it email: krtf02000t@istruzione.it - pec: krtf02000t@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO ATTIVITA' DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

(approvato dal Collegio dei Docenti n. 3 del 17/10/2014 e con delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 20/10/2014)

Premessa

La scuola promuove azioni a favore del benessere fisico e psicomotorio degli alunni all'interno delle attività di Scienze Motorie.

Può aderire, altresì, ad attività motorie in raccordo con le società e le associazioni sportive del territorio, con le proposte del complesso natatorio cittadino, con il progetto del Centro Sportivo Scolastico; l'adesione a iniziative esterne, in particolare se in orario extrascolastico, avverrà con l'accompagnamento dei docenti.

Gli studenti dovranno avere copertura assicurativa.

Ogni alunno è ritenuto idoneo alle attività motorie, fatte salve specifiche dichiarazioni della famiglia supportate da documentazione medica; certificati medici specifici potranno essere richiesti dalla scuola come da normativa nell'ambito delle attività organizzate per i Giochi Sportivi Studenteschi.

Il presente Regolamento si compone di n. 35 articoli ed è valido per tutte le attività proposte dalla scuola all'interno dell'insegnamento di Scienze Motorie.

I docenti della disciplina sono tenuti a illustrare il presente Regolamento agli studenti per le parti di loro pertinenza fin dall'inizio dell'anno scolastico ed a richiamare periodicamente le norme che garantiscono la sicurezza, in particolar modo durante attività che si svolgono fuori dai plessi o dalle palestre scolastiche o durante eventi di significativa entità.

Parte I - Finalità

Art. 1

Le attività motorie hanno lo scopo di garantire il benessere psicofisico degli alunni secondo obiettivi definiti dai programmi nazionali; sono legate allo sviluppo di un sano agonismo, alla valorizzazione delle attitudini personali, alla canalizzazione positiva di energie, allo spirito di squadra, alla partecipazione e al senso di appartenenza, all'accoglienza nei confronti delle diversità, al riconoscimento delle regole come valori condivisi; di tali finalità gli studenti, in relazione all'età, saranno resi consapevoli dai docenti.

Art. 2

Gli studenti saranno guidati progressivamente verso varie esperienze motorie, verso la consapevolezza del valore della salute fisica, verso la conoscenza e il rispetto delle regole del fair play nel sport.

Parte II - Sorveglianza

Art. 3

Ogni insegnante che svolge con gli studenti attività motorie è responsabile della vigilanza, dell'assistenza e delle attività proposte ai propri studenti in relazione all'età e alle loro condizioni fisiche; saranno valutati dal Team/Consiglio di classe tempi e modalità di partecipazione a tali attività per gli alunni con disabilità, affinché gli studenti possano svolgere compiti secondo le proprie possibilità, con l'eventuale presenza del docente di sostegno o assistente educatore.

Art. 4

Le attività curriculari si possono svolgere in spazi interni (cortile) e, compatibilmente con l'orario scolastico, in palestre rese disponibili all'istituzione scolastica a titolo gratuito. Tutti gli alunni devono sempre essere sorvegliati dall'insegnante.

Art. 5

I docenti sono tenuti a collaborare alla verifica degli ambienti in cui si svolgono attività motorie, affinché vengano rimossi prevedibili motivi di intralcio alla sicurezza degli alunni ed evitati spazi con significativi e probabili rischi.

Parte III – Uso di palestre ed attrezzature

Art. 7

Gli alunni vanno sempre accompagnati sia all'interno del cortile dei plessi, sia in palestre esterne.

Art.8

L'accesso alla palestra o nel cortile è consentito agli alunni in tenuta sportiva che abbia i caratteri di comodità, funzionalità e decoro personale.

Art. 9

L'utilizzo di tutte le attrezzature esistenti (piccoli e grandi attrezzi) deve essere autorizzato e ordinato dall'insegnante; nel corso delle lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del materiale utilizzato.

Art. 10

Le attrezzature sportive in possesso dell'Istituto devono essere salvaguardate da deterioramento e danni dovuti a incuria e uso improprio; gli insegnanti di Ed. Fisica in servizio sono responsabili della conservazione delle attrezzature e del materiale individualmente assegnato.

Art. 11

Eventuali danneggiamenti volontari da parte degli alunni degli attrezzi e degli oggetti potrebbero essere addebitati al singolo, qualora individuato in forma certa il responsabile, con segnalazione al Consiglio di classe/Team e al Dirigente Scolastico anche per eventuali sanzioni come previste da Regolamenti e secondo Organo di garanzia.

Art. 12

L'insegnante, se per gravi motivi deve lasciare la classe, non abbandona la palestra o il cortile o altri spazi dei plessi prima di aver interrotto la lezione e di aver affidato gli alunni al collaboratore scolastico chiamato anche tramite cellulare o a un collega nelle vicinanze.

Art. 13.

Durante le lezioni, nessun alunno può essere allontanato dal cortile o dalla palestra senza sorveglianza; se per validi motivi, deve per recarsi nell'edificio scolastico, l'alunno potrà essere accompagnato da un collaboratore scolastico o da un altro compagno, secondo valutazioni ponderate dell'insegnante, in relazione all'ubicazione della palestra e all'età degli studenti.

Art. 14.

L'insegnante è sempre responsabile della classe e dell'andamento disciplinare anche in presenza di esperti o prestatori d'opera esterni.

Art. 15.

L'intervallo è considerato attività didattica ricreativa compresa nell'ora di lezione in cui cade; se la lezione coincide con l'intervallo, esso potrà svolgersi nell'atrio della palestra o in cortile in presenza dell'insegnante.

Art. 16.

Gli insegnanti sono autorizzati a tenere il proprio cellulare acceso durante le lezioni in palestra per motivi di sicurezza.

Parte IV – Abbigliamento e norme igienico-sanitarie

Art. 17

Durante le lezioni è opportuno che gli alunni non indossino: orologi, catenine, braccialetti, anelli, orecchini pendenti, al fine di evitare danni fisici e rotture degli oggetti; i capelli lunghi devono essere raccolti in modo che non impediscano i movimenti.

Le ragazze, in particolare, è opportuno che non indossino calze velate, collant, gambaletti sintetici; non possono indossare altro abbigliamento non idoneo e non decoroso.

Durante le attività fisiche e sportive, per evitare incidenti e infortuni, non si devono consumare chewing-gum o caramelle.

Art. 18

E' opportuno che alunni indossino nell'ora di Educazione Fisica la tuta completa o pantaloncini, maglietta e calzini in cotone, scarpe da ginnastica con suola pulita da calzare regolarmente allacciate. I pantaloni non vanno indossati a vita bassa e le magliette non devono essere corte e non è consentito l'uso di top.

E' consigliabile portare asciugamano e sapone personali, in modo da poter rientrare in aula puliti e ordinati; a tal fine l'insegnante lascerà il tempo necessario, terminando le lezioni al massimo 10 minuti prima.

Parte V – Spostamenti da e per le aule

Art. 19

Gli alunni si recano nel cortile o in palestra e fanno ritorno in aula sempre accompagnati dall'insegnante.

In caso di ritardo di ingresso a scuola in orario di Ed. Fisica, sarà cura dei collaboratori scolastici provvedere alla sorveglianza verso il cortile o all'accompagnamento diretto degli alunni verso la palestra esterna al plesso.

Alla classe sarà richiesto di spostarsi dall'aula in modo ordinato e in silenzio, il più sollecitamente possibile, senza recare disturbo agli alunni delle altre classi.

Parte VI – Malori, piccoli incidenti e infortuni.

Art. 20

In caso di piccoli incidenti, infortuni o malori durante l'attività fisica degli alunni, gli insegnanti devono attenersi a quanto disposto nello specifico Regolamento d'Istituto sulla vigilanza a cui si rimanda; si richiamano sinteticamente le seguenti prassi:

- prestare immediatamente soccorso
- in relazione della gravità dell'evento, telefonare ai genitori
- qualora non siano rintracciabili i genitori e ci sia l'urgenza di prestare soccorso medico all'alunno, chiamare il 118 numero unico in Regione Calabria
- interrompere la lezione e affidare la custodia della classe al collaboratore scolastico o a collega o eventuale esperto presente e avvisare la Segreteria
- in caso di incidente che comporta documentazione medica e apertura di pratica d'infortunio, il docente interessato presenterà agli uffici di segreteria ulteriore, tempestiva (entro lo stesso giorno) e dettagliata descrizione dell'avvenuto (con invio in file per mail), con sede, ora, attività, indicazioni fornite agli studenti in merito a sicurezza e regolamenti, dinamica dell'accaduto, personale presente, ecc.. (relazione secondo modelli d'Istituto).

Art. 21

I docenti devono essere al corrente delle modalità di somministrazione di farmaci autorizzati (secondo quanto indicato nel citato Regolamento sulla vigilanza) e di farmaci salvavita; devono conoscere altresì dove i farmaci dei singoli alunni sono conservati e si faranno coadiuvare dai collaboratori scolastici o colleghi per il loro reperimento.

Art. 22

Tutti i docenti sono tenuti a conoscere elementi essenziali di primo soccorso non di natura specialistica.

Parte VII – Esoneri

Art. 23

a) Richieste di esonero sino a dieci giorni:

- devono essere inoltrate dal genitore direttamente all'insegnante tramite il Libretto
- devono addurre validi motivi.

b) Richieste di esonero oltre i dieci giorni:

- devono essere rivolte dal genitore al Dirigente Scolastico (su modulo predisposto)
- devono essere accompagnate da un certificato medico.

c) Sia nella richiesta del genitore sia nel certificato medico deve essere specificato se l'esonero richiesto è:

- parziale (che esclude l'alunno dall'eseguire alcune delle parti pratiche delle lezioni di Ed. Fisica) o totale

- permanente (per tutto l'a.s.) o temporaneo (per una parte dell'a.s. che deve essere indicato).
- d) In caso di esonero parziale, il medico dovrà indicare le attività che il ragazzo dovrà evitare, in modo da permettere la partecipazione alle esercitazioni che non sono controindicate.
- e) Gli esonerati sono comunque tenuti a essere presenti durante le ore di lezione per non perdere le spiegazioni dell'insegnante anche in riferimento al programma teorico.

Parte VIII – Ampliamento Offerta Formativa

Art. 24

Per l'Ampliamento dell'Offerta Formativa possono essere previste attività presso il complesso natatorio Provinciale per lezioni di nuoto/di acquaticità in orario extrascolastico.

- a) L'accesso alla complesso natatorio è regolato da Convenzione tra scuola e responsabili del Complesso natatorio, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'istituto. I docenti sono tenuti a conoscere le parti di loro pertinenza della Convenzione e i regolamenti in merito alla sicurezza previsti nel complesso natatorio.
- b) L'accompagnamento presso la piscina prevede la presenza dei docenti nei modi definiti dal citato Regolamento sulla vigilanza; la vigilanza è esercitata dai docenti durante l'eventuale trasporto con scuolabus, nei locali degli spogliatoi, e per uscite temporanee dalla vasca da parte degli alunni (i docenti sono tenuti a rimanere bordo vasca); i docenti sono tenuti ad assistere gli alunni eventualmente non ammessi temporaneamente in vasca.

Art. 25.

Per A.O.F. la scuola potrà promuovere attività con esperti di società e associazioni sportive del territorio e con istruttori esperti o aderire a iniziative proposte da tali enti anche con la definizione di eventuali convenzioni compatibilmente alle risorse disponibili; in tali casi, secondo valutazioni e delibere del Collegio Docenti, saranno organizzati in orario scolastico gli incontri con gli specialisti delle diverse discipline in compresenza con i docenti di classe.

33. La scuola può organizzare o aderire a eventi di attività fisica che coinvolgono gruppi di classi o plessi o l'Istituto nel suo insieme, sia all'interno dei plessi sia in strutture o località esterne (es. campi sportivi, percorsi-vita-campestre...).

- a) In tali occasioni dovrà essere sempre assicurata la vigilanza di adulti, rimossa ogni occasione che possa mettere a repentaglio la sicurezza degli alunni e garantito un repertorio di attività adeguate ai diversi bisogni degli alunni.
- b) Durante eventi sportivi di entità significativa dovrà essere predisposta adeguata assistenza medica anche in raccordo con CRI ed eventuale sorveglianza in raccordo con la Polizia Locale.

Parte IX – Attività esterne (Giochi Sportivi Studenteschi, gare...)

Art. 26

Durante le attività motorie organizzate e promosse nell'ambito dei Giochi Sportivi Studenteschi, la scuola può aderire a iniziative di gare sportive territoriali, provinciali, regionali, nazionali secondo coordinamento provinciale dei Centri Sportivi Scolastici e Giochi Sportivi Studenteschi in raccordo con il Coni; le attività potranno essere sia in orario scolastico sia in orario extrascolastico.

Art. 27

Durante attività che si svolgono presso strutture esterne, gli alunni saranno guidati dagli accompagnatori nei punti di raccolta da cui potranno allontanarsi durante lo svolgimento delle gare secondo le indicazioni degli accompagnatori e dell'organizzazione.

Art. 28

Gli studenti saranno guidati a individuare adulti di riferimento se diversi dal docente di classe; gli alunni potranno allontanarsi dai punti di raccolta solo col permesso dei responsabili e per fondati motivi; in caso di mancato tempestivo ritorno, sarà cura degli accompagnatori verificare le necessità.

Art. 29

Anche in caso in cui i docenti accompagnatori dovessero svolgere funzioni di arbitraggio, sarà cura dei docenti stessi indicare adulti di riferimento per la vigilanza.

Art. 30

Per il trasporto verso le sedi delle gare valgono tutte le disposizioni che garantiscono la sicurezza degli studenti secondo quanto definito nel Regolamento sulla vigilanza.

Art. 31

Abbigliamento e oggetti consentiti durante le gare saranno indicati agli studenti dai docenti secondo quanto definito nel presente Regolamento o quanto previsto dagli enti organizzatori; non si autorizzerà comunque la presenza di oggetti di valore o pericolosi per sé e per gli altri.

Norme Finali**Art. 32**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, previo parere favorevole del Collegio dei Docenti

Art. 33

Il Regolamento sulle attività di Scienze Motorie e Sportive fa parte dei Regolamenti d'Istituto.

Art. 34

Proposte di modifica del presente Regolamento vanno approvate da Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto.

Art. 35

Per quanto non espressamente previsto da tale Regolamento, si rinvia alle disposizioni normative vigenti.